

G	G		CIRCOLARE	Mod. IGG750/2 Ed.03
----------	----------	---	------------------	---------------------------

I.I.S. - "GALILEO GALILEI" -SALERNO
Prot. 0000061 del 10/01/2017
06-04 (Uscita)

Circolare n°78

A tutto il personale

All'Albo – Sito Web - ATTI

p.c. Al DSGA

Oggetto: Disponibilità per incarico di medico competente per l'esercizio della sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Si invitano i destinatari della presente comunicazione a segnalare formalmente presso l'ufficio protocollo, entro le ore **12:00 del 16 gennaio p.v.**, l'eventuale disponibilità e il possesso dei requisiti per svolgere l'incarico di cui in oggetto.

Si rammenta che i requisiti per svolgere l'incarico di medico competente sono stabiliti nell'art.38 del DLgs 81/2008, che di seguito si riporta integralmente:

Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente

1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;

d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma

G			CIRCOLARE	Mod. IGG750/2 Ed.03
	G			

triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il Dirigente Scolastico

- Emiliano BARBUTO -

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 -D.lgs. N. 39/1993*